SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1982

Presidenza del Presidente FINESSI
indi del Vice Presidente MAZZOLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi » (**2005**-*Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento*)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE:

— Finessi (*PSI*), *relatore alla Commissione* Pag. 315, 323
— Mazzoli (*DC*) 325, 326
BRUGGER (*Misto-SVP*) 320, 325, 326
CAMPAGNOLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 323, 325
DAL FALCO (*DC*) 319
DI MARINO (*PCI*) 316, 317, 326
DI NICOLA (*PSI*) 318
LAZZARI (*Sin. Ind.*) 321, 322
MAZZOLI (*DC*) 316
MIRAGLIA (*PCI*) 317, 321
PISTOLESE (*MSI-DN*) 322, 325
SALVATERRA (*DC*) 320
SASSONE (*PCI*) 316
ZAVATTINI (*PCI*) 316

Presidenza del Presidente FINESSI

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi » (2005-*Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento*)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi », per il quale è stata approvata la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, e di cui sono io stesso relatore.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 1ª Commissione ha espresso parere

favorevole. La 2ª Commissione ha invece espresso il seguente parere:

« La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, sottolineando peraltro l'esigenza di sopprimere al primo comma le parole da " dopo aver considerato " fino alla fine del periodo introducendosi con esso nel provvedimento un riferimento alle ragioni che determinano l'aumento delle sanzioni amministrative ivi previsto del tutto ultroneo e fonte di possibili equivoci interpretativi ».

Desidero dire anzitutto che è superflua ogni sottolineatura dell'urgenza di provvedere, proprio nel campo della prevenzione, al problema degli incendi boschivi, così come non ho bisogno di sottolineare che una campagna di stampa ha messo in evidenza la necessità di porvi rimedio, confermando l'argomento, come ogni anno purtroppo, di piena attualità.

In questa direzione va il provvedimento opportunamente predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero di grazia e giustizia, col quale si propone (all'articolo 1) di raddoppiare, per le infrazioni che hanno connessione con il fenomeno degli incendi boschivi, le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 47 del 1975, articolo 10. Sono inoltre quintuplicate le sanzioni amministrative per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della citata legge, che in particolare riguardano le trasgressioni ai divieti, di cui al terzo comma dell'articolo 9, effettuate durante i periodi di grave pericolosità.

Per questa valutazione, che mi sembra non opportuno ampliare ulteriormente, con il parere favorevole della 1ª Commissione e quello della 2ª contenente un suggerimento che considero opportuno, raccomanderei alla Commissione l'unanimità sul voto al provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A V A T T I N I . Non sono riuscito a capire chiaramente, a causa dei molti rinvii, quali siano le norme in vigore, cioè in cosa consista precisamente la pena.

M A Z Z O L I . Vorrei un chiarimento riguardo alle infrazioni e alle relative sanzioni attualmente previste.

D I M A R I N O . Vorrei evitare che questo provvedimento si risolva in una « grida » manzoniana. Infatti sarei anche per decuplicare le pene, però mi domando: questi trasgressori vengono mai arrestati o individuati? Oppure praticamente nessuno viene mai rintracciato, per cui possiamo anche stabilire la fucilazione tanto non succede assolutamente niente? Per i trasgressori, è prevista una macchina repressiva capace di individuarne almeno una certa percentuale? A quanto mi risulta, queste leggi si fanno, però non si scoprono mai i veri colpevoli: la colpa è sempre di chi butta i mozziconi di sigaretta.

In realtà ci sono degli interessi molto spesso speculativi, oppure si tratta di faide, lotte e altre questioni. La polizia forestale ha gli strumenti, la capacità e la possibilità di prevenire, oltre che di punire i trasgressori? Sarei favorevole al disegno di legge, però appunto vorrei sapere se si risolverà in una « grida » manzoniana, che lascia le cose come stanno, oppure se potrà avere qualche efficacia; a prescindere poi dal discorso più generale della necessità di una migliore attrezzatura per la lotta contro gli incendi.

Sapete che sono stati acquistati uno o due Hercules per spegnere gli incendi e mi pare che risultati si siano avuti, ma ciò è ancora insufficiente per quello che è un fenomeno drammatico che sta distruggendo tanta parte della superficie boscata del nostro Paese con danni irreversibili.

S A S S O N E . È noto che i colleghi del nostro Gruppo hanno sempre presentato negli ultimi anni interrogazioni su queste questioni, ricevendo delle risposte non sempre soddisfacenti; quindi vorrei cogliere anche questa occasione per ottenere chiarimenti, affinchè la legge non resti una « grida » manzoniana, come ha detto il collega Di Marino. Infatti è giusto stabilire un aumento delle sanzioni, però si tratta di vedere come viene affrontato un po' più nel suo insieme questo grosso problema.

Se, come dice la relazione che accompagna il disegno di legge, nel 1981 ci sono stati oltre 14 mila incendi su una superficie complessiva di 230 mila ettari di cui circa 74 mila boscati, se la metà delle superfici bruciate è stata attribuita al dolo, vuol dire che sull'altra metà queste sanzioni non agiscono. Intanto c'è da vedere, come diceva giustamente il collega Di Marino, quante sono state le sanzioni inflitte negli ultimi anni e le infrazioni commesse e rilevate. La superficie boscata colpita dagli incendi è notevole ed è aumentata negli ultimi anni; ci sono i dati: dal 1970 al 1977 circa 5.000 incendi all'anno, nel 1978, 1979 e 1980 12.900, nel 1981 14.000 e quest'anno sappiamo che ce ne sono stati parecchi, stando ai primi dati che ci aveva fornito il Sottosegretario nella risposta all'interrogazione.

Quindi, ammesso e non concesso che questa sia la strada per ridurre o eliminare una parte degli incendi, dal momento che il provvedimento agisce nei confronti degli incendi dolosi, per la parte restante cosa si propone? C'è una relazione tra l'aumento degli incendi e il degrado del territorio. Questo lo rileviamo tutti, però in pratica ci riduciamo a provvedimenti di legge che si limitano ad aumentare alcune sanzioni.

C'è anche un contributo della Comunità europea per realizzare i piani regionali. Ora, tutte le regioni hanno predisposto dei piani; quale iniziativa il Ministero, per la parte rimasta di sua competenza, assume, per fare in modo che tutte le regioni predispongano, almeno per il prossimo anno, l'azione di prevenzione e per mettere a disposizione delle stesse le esperienze ottenute da quelle regioni che hanno già realizzato i piani? Sempre nel piano agricolo nazionale si parla di indubbia utilità di un programma di regolazione idraulica. Cosa si è fatto della realizzazione del piano dal 1980 a oggi, anche per quanto riguarda l'aspetto finanziario? La vecchia legge del 1975 prevedeva 4 miliardi e 600 milioni all'anno; ora verificheremo cosa predispone la legge finanziaria per il bilancio del 1983, dal momento che anche la legge n. 984 prevedeva 60 miliardi (che poi tagliati si riducevano a 7 miliardi all'anno).

In sostanza, votare, come faremo, il raddoppio delle sanzioni amministrative previste negli articoli 10 e 11 della legge del 1975, mi sta bene, ma si tratta di vedere cosa si realizza per fare in modo che ci sia soprattutto l'azione di prevenzione e, per quello che è possibile, l'azione più generale e complessiva che faccia fronte al degrado del territorio.

Un ultimo problema riguarda il regolamento che avrebbe dovuto essere approvato entro un anno dall'entrata in vigore della legge 1° marzo 1975, n. 47. Infatti nel 1982 questo regolamento ancora non esiste o, se esiste, è stato fatto in quest'ultimo periodo. Ora, si deve tenere conto anche delle osservazioni che vengono avanzate in questa e in altre sedi e del fatto che l'origine degli incendi, oltre al dolo, è dovuta ad altre cause, contro le quali ci dovrebbe essere un'azione specifica e coordinata, per fare in modo che almeno non aumentino più gli incendi ed anche l'area distrutta, che nell'ultimo decennio ha raggiunto il 20 per cento della superficie forestale.

D I M A R I N O . Vorrei aggiungere un suggerimento al Governo. Noi sappiamo che sulle strade ci sono cartelli che vietano di gettare mozziconi di sigaretta, perchè c'è il pericolo di incendi; ma se si potesse inserire anche una frase che indichi la sanzione monetaria, potrebbe esserci un minimo di deterrente, costituito dal fatto che colui che getta mozziconi di sigaretta e procura incendi o accende il fuoco lasciando la brace capirebbe di non potersela cavare con una sanzione da niente, ma di doverne pagare una pesante.

M I R A G L I A . Volevo esprimere anch'io le stesse considerazioni del collega Di Marino; infatti, se là dove ci affidiamo alla cortesia degli utenti e visitatori pubblicassimo quali sono le sanzioni previste (che del resto nemmeno noi abbiamo potuto individuare, come diceva il collega Zavattini, con tutti questi rinvii, tipo scatole cinesi) e a quanto ammontano, la remora

opererebbe in maniera più efficace di quanto non faccia attualmente.

Comunque, anche per il periodo in cui è stato presentato il provvedimento, credo che il Governo lo abbia emanato più che altro per mettersi la coscienza a posto e per tentare, attraverso l'inasprimento delle pene, di diminuire nel tempo l'area delle superfici boschive che vengono progressivamente degradate nel nostro Paese. Obiettivamente sarebbe utile, al fine di stabilire pene più severe, che il Governo ci fornisse dati statistici sulle infrazioni commesse per sapere quanti sono i colpevoli e quanti sono stati colti in flagrante; altrimenti rimaniamo come *vox clamantis in deserto* o, come diceva prima il senatore Di Marino, otteniamo lo stesso effetto che avevano le « gride » manzoniane.

Vi è poi un'altra questione. Poichè è notorio — la stampa è informata ed è inutile fare gli ingenui — che la maggior parte degli incendi è di origine dolosa ed è causata soprattutto allo scopo di destinare ad altri usi le aree boschive del Paese, vorrei sapere se si hanno dati statistici al riguardo e quale successiva destinazione abbiano avuto queste aree destinate a bosco. In altri termini, tali aree hanno mantenuto la loro originaria destinazione, oppure sono divenute magari aree edificabili, attraverso vari progetti? È necessario disporre di tali dati, altrimenti non saremo in grado di controllare il fenomeno in alcun modo.

Pertanto, vorrei sottolineare che non si tratta, a questo punto, di essere favorevoli o contrari al provvedimento in esame, quanto di rilevare le insufficienze rispetto alle esigenze del settore; come, ad esempio, la inadeguatezza delle strutture di difesa o, secondo quanto riferito dalla stampa, l'insufficiente preparazione del personale, non abbastanza qualificato, impiegato in alcuni comparti del settore; insufficienza per cui si verificano fatti come quello di aerei che non volano o che precipitano.

Poichè è emerso dalle statistiche che metà degli incendi è di origine dolosa, vorrei conoscere per quali motivi non si sia riusciti ad evitare l'altra metà. Evidentemente gli interventi da parte delle forze preposte alla tutela dei boschi (in questo caso il Ministero per la protezione civile, che ha il compito di coordinare gli interventi nel settore) non sono stati tempestivi. Il fatto che mi preoccupa è che noi — al di là della pubblicità fatta dal Ministero dell'agricoltura sulla forestazione, che lascia il tempo che trova — stiamo applicando nel settore boschivo una legge « Quadrifoglio » alla rovescia. Se consideriamo che lo scorso anno sono scomparsi 230 mila ettari di bosco e che quest'anno si è avuto un lungo periodo di siccità, dobbiamo concludere che si corre il rischio, ove non si adottino provvedimenti efficaci, di giungere nel tempo ad una vera e propria desertificazione del Paese.

Pertanto, concludo sottolineando l'estrema inadeguatezza del provvedimento in esame e la mancanza di consapevolezza da parte del Governo nei confronti delle reali esigenze del settore.

D I N I C O L A . Signor Presidente, vorrei esprimere — come già hanno fatto altri colleghi prima di me — le mie preoccupazioni in ordine alla insufficiente difesa del patrimonio boschivo. Poichè sono nativo di Trapani e conosco quindi da vicino la realtà di tale provincia, esporrò le mie considerazioni partendo da un punto di vista, per così dire, locale. Vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi la situazione dei monti di Erice e delle località limitrofe, come per esempio Marettimo, che, stante la scarsa difesa ed i frequenti e gravi incendi che periodicamente divampano, rischiano il depauperamento, per cui quelle località di grande attrattiva paesaggistica si stanno trasformando in qualcosa di simile al capo di un militare di leva al quale vengono tagliati a zero i capelli.

Quello che si sta verificando è molto grave e a tale proposito ho richiamato più volte l'attenzione delle autorità provinciali e regionali, presentando anche interrogazioni al Ministro affinchè si decida a provvedere per la difesa di questi luoghi attraverso l'aumento del personale preposto alla vigilanza. Dal punto di vista della spesa, inoltre, se operiamo un raffronto tra le spese necessa-

rie a sanare gli ingenti danni provocati dagli incendi e quelle che deriverebbero da un ampliamento dell'organico degli addetti alla vigilanza, vediamo che le prime risultano di molto superiori alle altre.

Per quanto concerne le sanzioni, premesso che sono contrario a pene estreme che precludono per sempre al condannato la possibilità di tornare a vivere nella società, sarei favorevole anche all'adozione di pene detentive per reati contro il patrimonio naturale, il quale ha per la collettività una importanza primaria, riconosciuta ormai da tutti.

Sempre a proposito di Erice, ove ha sede il Centro internazionale di fisica « Ettore Majorana », vorrei ricordare che il disastroso depauperamento, oltre a far venir meno l'attrattiva paesaggistica del luogo, influisce in senso negativo sull'afflusso degli studiosi di ogni paese che vi convengono e che ormai, dato che il bosco non esiste più, possono godere solo dell'aria ancora buona, data l'altitudine. Debbo inoltre lamentare la assoluta mancanza di pulizia in cui si trova la zona, ricordando che il compito di sovrintendere alla manutenzione dei boschi spetta allo Stato, cioè al Ministero, e non al comune o ad altri enti locali. Dico questo per concludere che occorre una maggiore presenza ed una vigilanza più scrupolosa. Non basta, anche se è molto utile ed interessante, prendere iniziative come quella di adottare una segnaletica per i boschi che indichi a chi eventualmente volesse commettere delle infrazioni l'esatto ammontare delle pene pecuniarie previste dalla legge. Occorre anche, ripeto, una maggiore vigilanza in quanto — e parlo sempre della provincia di Trapani — ogniqualvolta divampa un incendio, allorchè finalmente arrivano sul posto, i vigili del fuoco non possono far altro che spegnere le fiamme quando ormai è tutto bruciato.

Poichè tale situazione si trascina da anni, con grave compromissione del nostro patrimonio boschivo, penso che sia giunto il momento di correre ai ripari; raccomando quindi al Governo di provvedere urgentemente (dando anche le necessarie disposizioni all'Ispettorato forestale) ad una adeguata vigilanza, oggi inesistente stante anche il fatto che molti degli addetti, anzichè stare fuori a vigilare, svolgono lavori all'interno degli uffici.

D A L F A L C O . Signor Presidente, vorrei fare molto brevemente — in quanto il collega Salvaterra svilupperà meglio gli argomenti nel suo intervento — due osservazioni ed avanzare una richiesta.

La prima osservazione è che sul problema in esame, come anche su quello più generale della protezione civile, pesano i ritardi che si sono accumulati e che hanno condizionato pesantemente la messa a punto di strumenti efficaci. Vorrei sottolineare, al riguardo, che tali ritardi sono anche frutto delle polemiche politiche svoltesi in passato in Parlamento, polemiche causate dal fatto che, di fronte alle varie proposte operative avanzate dai vari governi, vi era la preoccupazione che esse fossero un modo quasi clandestino e surrettizio per introdurre chissà quali meccanismi antidemocratici.

La seconda osservazione, che comporta anche una richiesta, è la seguente: a che punto si trova il problema delle competenze fra il Dicastero dell'agricoltura ed il nascente, o nato, o che deve nascere, Ministero per la protezione civile? Ho la sensazione — e non dico di più — che tale problema pesi di fatto su questo comparto della struttura amministrativa e statuale italiana, forse in misura più profonda di quanto non si possa ritenere in questo momento. Pertanto invito il sottosegretario all'agricoltura, onorevole Campagnoli, a farsi carico di informare dettagliatamente la Commissione, anche sulla base di documentazioni precise sullo stato dei lavori e delle proposte per quanto riguarda la tutela del patrimonio boschivo nazionale e a chi detta tutela è demandata.

Infine, vorrei sapere se è possibile conoscere con esattezza i dati concernenti l'entità delle superfici boschive danneggiate o distrutte dagli incendi nel periodo estivo di quest'anno. Rivolgo tale richiesta al rappresentante del Governo, tenuto conto delle polemiche sorte al riguardo e che hanno

avuto larga eco nell'opinione pubblica, nonchè del fatto che una cosa è valutare il fenomeno nella sua dimensione astratta e concettuale, altra cosa è valutarlo nella misura in cui si è concretamente verificato.

SALVATERRA. Vorrei sottolineare che il problema che stiamo esaminando è grave e fa parte di quello più generale della difesa dei beni naturali. La difesa dei boschi dagli incendi ha trovato riscontro nella coscienza nazionale: la collettività ha dato prova di grande sensibilità, come è dimostrato sia dall'ampio spazio dedicato dalla televisione e dai giornali al problema, sia dagli interventi delle associazioni ecologiche per la difesa della natura.

Tale sensibilità è stata dimostrata anche dal Governo che è intervenuto, sia pure in modo limitato, con l'acquisto di mezzi aerei antincendio. Anche gli interventi compiuti dalla forestale e dai vigili del fuoco ci confermano che si opera già nella direzione giusta, sebbene non ancora in misura sufficiente.

Credo che si debba continuare a percorrere questa strada con l'obiettivo di aumentare e potenziare gli strumenti operativi sia preventivi che diretti e di sensibilizzare la opinione pubblica, attraverso una vasta opera di informazione, sull'importanza e i valori rappresentati dai beni naturali.

Alla luce di tale impostazione, ritengo che anche da parte nostra, come Commissione agricoltura del Senato, vi debba essere l'impegno a fornire gli strumenti necessari, tra i quali rientra anche la maggiorazione delle sanzioni amministrative previste per chi trasgredisce le norme stabilite dalla legge 1° marzo 1975, n. 47.

Inoltre, credo sia doveroso richiedere al Governo ulteriori informazioni per meglio conoscere il problema e meglio determinarne le soluzioni, e in pari tempo dare la nostra disponibilità per completare, con il tassello dell'aumento della penalità amministrativa, il quadro generale della lotta contro gli incendi dolosi e gli altri danni al patrimonio boschivo.

Vorrei dire anche, avviandomi alla conclusione, che non dobbiamo illuderci: questa certamente sarà una lotta lunga perchè, come abbiamo sentito, il problema è secolare, anche se si è ulteriormente aggravato nell'ultimo anno a causa della siccità che ha caratterizzato quest'estate. Il problema è anche complesso, perchè non bisogna solo colpire la speculazione di oggi, ma bisogna modificare anche tradizioni secolari. Infatti, corrisponde al vero quello che si legge anche sui manuali di agricoltura e di boschicoltura per quanto riguarda il pascolamento: esistono delle tradizioni, che io non chiamerei culturali, bensì colturali, per cui si ritiene (e forse è così) che una vasta zona « pulita » con un certo tipo di incendio diventi un buon terreno per il pascolamento. Noi non possiamo certamente accettare una simile impostazione culturale. Se vogliamo affrontare e risolvere il problema, dobbiamo creare strumenti efficaci e modificare le tradizioni culturali, pur sapendo che sono secolari e che quindi non si cambiano dall'oggi al domani.

In questa logica, preannuncio il voto favorevole dei senatori del gruppo della Democrazia cristiana affinchè il disegno di legge possa costituire un ulteriore strumento nella difficile lotta a questo fenomeno che è anche una forma di criminalità.

BRUGGER. Onorevole Presidente, l'articolo 1 del disegno di legge in esame è stato definito da un collega « scatola cinese », ed io condivido la sua opinione. Infatti, credo sia una « malattia » legislativa la nostra abitudine di richiamarci in una norma ad articoli o leggi precedenti, credendo che con questo sistema si migliori il provvedimento che si vuol approvare. Ma nel caso specifico, per ottenere lo scopo che questo disegno di legge si prefigge, cioè aumentare le sanzioni e rendere più efficaci le norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi, dovremmo fare in modo che i trasgressori delle norme stesse sappiano esattamente a quanto ammontano le sanzioni, anche attraverso un adeguato sistema di pubblicità. Non si può soltanto parlare di doppio o quadruplo di qualche sanzione amministrativa prevista in una precedente legge.

La legge non è fatta solo per gli avvocati, ma principalmente per il cittadino che deve osservarla e quindi conoscere le sanzioni cui va incontro se trasgredisce. Per questi motivi, proporrei che sia nel primo che nel secondo comma del disegno di legge in esame, anzichè riferirsi all'ulteriore raddoppio o quintuplicazione delle sanzioni previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella legge 1° marzo 1975, n. 47, si dicesse che la sanzione è aumentata ed è stabilita in tot lire, o si definisse addirittura il minimo e il massimo. In tal modo il semplice cittadino, al quale si rivolge la legge, conoscerebbe quali sarebbero le conseguenze di un comportamento irresponsabile.

In secondo luogo, credo che una legge di questa importanza debba avere la massima pubblicità, per esempio mediante cartelli, in modo da essere conosciuta il più possibile dal cittadino.

In sostanza, sono d'accordo sul disegno di legge in esame, ma credo che sia necessario semplificarlo, chiarendo in termini di cifre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste nell'articolo 10 e nell'articolo 11 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

Vorrei aggiungere ancora un'altra considerazione. Se non si predispone la necessaria vigilanza, anche queste norme non sono efficaci. Non si possono stabilire delle sanzioni, se non esiste una persona che accerti le trasgressioni. Perciò raccomando agli organi competenti in questi casi (da un lato le regioni, dall'altro il Ministero dell'agricoltura o un altro ministero che potrà essere istituito) che si coordino le forze e che nei boschi sia approntata la necessaria vigilanza, attraverso persone che esercitino le funzioni di una vera e propria « polizia forestale ». Risulta, purtroppo, che gli organi del corpo forestale di una regione, le guardie forestali, spesso si trovano negli uffici anzichè nei boschi per sorvegliare, al contrario di quanto facevano le guardie comunali forestali che sono state abolite. Dalle nostre parti, nella stagione dei funghi, avviene sempre una vera invasione dei boschi: la gente fa *picnic*, accende dei fuochi, raccoglie i funghi; ma abbiamo dei vigili che non sono più in grado di vigilare.

Per concludere, se vogliamo che il disegno di legge abbia efficacia, bisogna prevedere una vera forma di vigilanza nei boschi per individuare i trasgressori.

L A Z Z A R I . Signor Presidente, credo che ci sia un elemento sul quale in fondo siamo tutti d'accordo e che riguarda l'inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme che tutelano la difesa dei boschi dagli incendi. Credo invece che su altri aspetti siamo meno d'accordo.

Mi ha molto interessato il discorso del senatore Brugger, soprattutto sulla vigilanza nei boschi, che mi sembra un argomento importante. Ma stiamo attenti, perchè certi problemi non si risolvono solo con i controlli. La questione degi incendi nei boschi non può avere soluzioni univoche. Sotto questo punto di vista, il disegno di legge presentato dal Governo si presta ad una critica, anche se giustificata dalla data di presentazione: il 4 agosto 1982, quando eravamo nel pieno degli incendi estivi.

Non possiamo prevedere solo delle sanzioni amministrative, perchè altrimenti il discorso diventa molto limitato; bisogna invece considerare che l'Italia è geologicamente molto varia, come insegna il senatore Salvaterra, e vi sono vari tipi di incendi. Alcuni di questi, ad esempio, hanno una particolare rilevanza e provocano enormi danni quando investono certe regioni o certe zone; faccio soprattutto allusione a quelle dell'Italia meridionale, dove la distruzione di un bosco diventa un fatto drammatico, a causa della poca disponibilità di acqua, ed il recupero della zona richiede trenta o quaranta anni. In altre zone, invece, le differenti condizioni climatiche rendono meno drammatiche le conseguenze di un incendio. A parte queste differenze, bisogna anche considerare le diverse condizioni di carattere culturale.

M I R A G L I A . L'esperienza ci insegna che per ricostruire alcune zone ci vogliono decine e decine di anni, come ad esempio in Sardegna.

L A Z Z A R I . Generalizzare il discorso impedisce di studiare il rimedio più adatto. Se infatti devo tutelare, senatore Brugger, una certa zona in Sardegna, posso impiegare qualunque tipo di vigilanza, anche con un costo elevatissimo; ma se devo tutelare altre zone, devo contare maggiormente sul consenso dei cittadini. Bisogna richiamarsi ad una coscienza nazionale (anche qui non faccio altro che ricordare quello che diceva il senatore Salvaterra). Esiste già una coscienza nazionale acquisita, ma noi dobbiamo elaborare degli strumenti che servano anche a rafforzarla. È vero che la televisione a volte parla degli incendi, ma purtroppo non esiste un'informazione serena ed obiettiva: spesso si accenna soltanto a degli incendi che provocano in certe regioni o in certe zone enormi danni. Dobbiamo chiedere al Ministro un'informazione più vasta, perchè il problema degli incendi va risolto non solo in rapporto alla cultura, ma anche ad una coscienza civile generale, che va consolidata sia attraverso un inasprimento delle sanzioni amministrative, sia, soprattutto, con adeguati strumenti operativi.

Non bisogna dimenticare inoltre (non per fare della polemica) che anche in questo settore ci sono delle differenze tra regione e regione. Alcune regioni si sono impegnate, anche di concerto con il Ministero dell'agricoltura, nella lotta contro gli incendi; altre hanno fatto molto poco. Bisogna anche tener presenti le diverse competenze spettanti alle regioni.

Con questo voglio semplicemente sottolineare che il presente provvedimento risente di un'impostazione provvisoria. Quando si affronta un problema di questo genere, si deve inserirlo in un contesto generale, articolato e responsabile, basandosi su dati precisi. Sotto questo profilo, mi sembra importante avere, da parte del Governo, un minimo di documentazione, per quanto rientra nelle possibilità del Ministero, per dare dignità e serietà al nostro discorso.

P I S T O L E S E . Certamente non ho nessuna difficoltà a far passare questo disegno di legge che è ispirato da una esigenza di carattere immediato, e quindi se ne comprende la ragione della presentazione e della rapida discussione. Ma vorrei soffermarmi invece su un altro aspetto del problema. Abbiamo approvato una legge nel 1975, che fu ampiamente dibattuta; ne abbiamo discusso, credo, per mesi e ho fatto anche stampare quel dibattito perchè l'ho trovato interessante. Voglio dire che facciamo delle leggi che sono importanti e poi non le applichiamo, mentre adesso ci limitiamo soltanto a raddoppiare le sanzioni.

Quella legge conteneva numerosi obblighi da parte dei proprietari di boschi e anche interventi da parte dello Stato. Se ben ricordo, era previsto un onere a carico dei suddetti proprietari; dovevano cioè scavare dei fossi frangifuoco per evitare che gli incendi potessero propagarsi. Erano previsti inoltre, in determinate località, dei posti di avvistamento che dovevano essere creati a spese dei proprietari con l'intervento delle regioni. La legge poneva le premesse per evitare quello che si è verificato, quindi basterebbe applicarla, cosa che non è stata fatta: questa è la verità.

Oggi cerchiamo di raddoppiare le sanzioni a carico di coloro che hanno favorito, dolosamente o meno, l'incendio, ma essenziale è obbligare coloro che dovevano assolvere agli adempimenti previsti dalla legge del 1975 a realizzare quelle opere. In ciò consiste l'attività preventiva; non bisogna aspettare che scoppino gli incendi in agosto. Ricordo perfettamente che un'altra lunga battaglia ci fu sul problema delle responsabilità riguardanti gli interventi anti-incendio. Si è creata in questo settore una complessità di ripartizioni delle responsabilità, per cui a un certo momento non si sa chi deve intervenire. Inoltre bisognerebbe rivedere cosa c'era di buono in quella legge, cosa è stato fatto per la sua attuazione e cosa andrebbe modificato, perchè l'esperienza di sette anni ci ha insegnato che non si è riusciti ad arginare questa grossa piaga dell'incendio dei boschi.

Secondo me è il caso di creare un potere accentrato, perchè la motivazione vera di tutto quello che avviene è che manca chi ha la responsabilità di agire: infatti si attribuisce la responsabilità alle regioni, poi

però deve intervenire il centro aerei nazionali che dipende dallo Stato, dal Ministero; allo stesso tempo i vigili del fuoco non possono intervenire perchè dipendono dal prefetto (non si sa di quale regione). Allora, non stabiliamo di raddoppiare le sanzioni, ma andiamo a vedere in cosa abbiamo sbagliato noi legislatori nell'approvare una legge che non ha avuto possibilità di pratica attuazione, nonostante i lati positivi in essa contenuti.

È il caso che il potere esecutivo, o direttamente o attraverso le regioni o sostituendosi a quelle regioni che non l'hanno fatto, intervenga per obbligare i proprietari di boschi a realizzare le misure preventive previste dalla legge, che potevano veramente allontanare il pericolo degli incendi. Oggi, invece, facciamo delle leggi che puniscono il colpevole, ma non evitano il danno che deriva al Paese dalla distruzione dei boschi. Queste sono le considerazioni che volevo fare.

Anche se voterò a favore di questo disegno di legge, invito il Governo a informarci fino a che punto la legge del 1975 non ha avuto attuazione, quali sono le regioni che non hanno fatto attuare questa legge e se è il caso di sostituirsi al potere delle regioni per applicare i provvedimenti di carattere preventivo, coordinare l'attuazione e possibilmente fare proposte di modifica. C'è, ripeto, qualcosa che nella legge non ha funzionato, perciò vediamo quali sono questi punti e se si possono modificare per rendere più agibile il provvedimento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per quanto riguarda il mio compito di relatore, mi sembra che il dibattito non si sia sviluppato limitatamente a quanto previsto nel disegno di legge, ma abbia affrontato il tema degli incendi, come era giusto avvenisse. Prendo comunque atto del generale favore manifestato sul provvedimento e confermo la mia proposta alla Commissione di volerlo approvare.

Presidenza del Vice Presidente MAZZOLI

C A M P A G N O L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, mi rendo conto che la discussione su questo disegno di legge ha toccato tutti i punti che, in questi ultimi anni, sono stati oggetto dell'attenzione dell'opinione pubblica per quanto riguarda il fenomeno degli incendi boschivi. Mi rendo conto oltre tutto che questo disegno di legge copre solo un settore del problema: infatti si limita ad aggiornare le sanzioni amministrative previste dalla legge 1° marzo 1975. Del resto si tratta di un aggiornamento che doveva necessariamente essere fatto per adeguare la funzione preventiva, in quanto anche le sanzioni amministrative hanno la loro importanza e hanno un valore deterrente in certe situazioni.

Concordo subito nel riconoscere che è necessario dare una pubblicità, come è stato qui sottolineato, a queste sanzioni. Se le sanzioni non sono a conoscenza del cittadino, dell'utente della legge, certamente non hanno e non assumono potere deterrente. Ma, detto questo, vorrei fare alcune considerazioni su quanto è stato discusso, naturalmente impegnandomi a fornire le statistiche riguardanti le sanzioni, la natura dell'incendio e i danni provocati; non solo danni intrinsechi all'incendio, ma eventualmente anche danni indotti, che certamente hanno — come qualcuno ha sottolineato giustamente — delle proporzioni diverse a seconda delle zone in cui il fenomeno avviene.

Soprattutto credo che valga la pena di sottolineare il problema della vigilanza e della prevenzione, che certamente deve essere rivisto. Allo stesso tempo, riguardo alla legge del 1975 (una legge fatta sette anni fa), oggi credo che debba essere quanto meno verificato se la sua attuazione ha in sè possibilità tali da poter soddisfare lo spirito del legislatore.

Riferirò senz'altro al Ministro su ciò, perchè si faccia carico di informare la Commissione.

Per quanto concerne il problema delle competenze — che mi sembra sia il principale — vorrei informare che durante il corrente anno vi è stato un certo coordinamento con le attività dell'istituendo o neonato Ministero per la protezione civile.

In questo momento non sono in grado di fornire dati precisi, anche perchè la materia in discussione non è di mia competenza specifica e sostituisco in questo momento il sottosegretario Fabbri. Tuttavia, dalle notizie avute, mi risulta che nell'estate di quest'anno gli interventi degli organismi preposti al contenimento del fenomeno degli incendi boschivi sono stati abbastanza soddisfacenti, anche grazie all'impiego di due aerei antincendio « Canadair », il cui acquisto, devo ricordare, è stato frutto di una complicata lotta sotto il profilo amministrativo e finanziario.

Come ricordava anche il senatore Salvaterra, occorre soprattutto potenziare gli strumenti operativi. Per quanto riguarda le competenze della Forestale, va sottolineato che esse sono attribuite sotto il profilo operativo dalle regioni e sotto quello gerarchico dallo Stato. Ma, al riguardo, ritengo che si possa trovare — come è stato trovato — un minimo di coordinamento.

Concordo con quanto rilevato soprattutto dal senatore Brugger e cioè sulla necessità di potenziare in modo adeguato il personale di vigilanza, perchè non è sufficiente varare leggi o stabilire sanzioni. Tale potenziamento è indispensabile tanto più se si considera l'incremento del turismo di massa e domenicale. Infatti, oltre agli incendi di natura dolosa, vi possono essere anche quelli provocati da coloro che si recano nei boschi in cerca di funghi, di tartufi, ad esempio, e che magari accendono un fuoco e non lo spengono poi con la dovuta cura. Pertanto, il problema della vigilanza deve essere risolto al più presto; a tale proposito, il Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge per l'ampliamento degli organici del Corpo forestale dello Stato. Non dobbiamo dimenticare che vi sono province, come ad esempio la mia, con estese zone boschive, dove la indispensabile presenza delle guardie forestali è del tutto insufficiente. Quindi, al di là del problema delle competenze, il potenziamento dell'organico del personale di vigilanza costituisce di per sè un deterrente al fenomeno non solo degli incendi dovuti a leggerezza o trascuratezza, ma soprattutto degli incendi dolosi, che si verificano specialmente in zone (per personale esperienza potrei citare la Liguria e, in particolare, Portofino) appetibili dal punto di vista speculativo. La conoscenza di tale fenomeno potrebbe anche indurci a modificare alcune delle norme contenute nella legge n. 47 del 1975.

Sottolineo ancora la possibilità di un coordinamento della vigilanza, che non deve essere frazionata e le cui competenze non devono essere oggetto di conflittualità, ma proporzionate all'entità e alla gravità del fenomeno, soprattutto tenendo conto del fatto che l'ammontare dei danni può in alcuni casi superare largamente la spesa necessaria per la prevenzione; spesa che spesso è oggetto di discussione con il Ministero del tesoro.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative, l'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, prevedeva pene pecuniarie comprese tra un minimo di lire 48.000 ed un massimo di lire 400.000. Con il provvedimento in esame tali cifre vengono raddoppiate e passano, rispettivamente, a lire 96 mila e a lire 800.000. Anche le sanzioni previste dall'articolo 9, quarto comma, della legge precitata vengono raddoppiate, passando così da un minimo di lire 200.000 ed un massimo di lire 1.000.000 rispettivamente a lire 400.000 e a lire 2.000.000. Le sanzioni previste dall'articolo 11, per l'accensione di fuochi durante il periodo di grave pericolosità o per violazione delle norme di polizia forestale, passano da lire 100.000 a lire 1.000.000 e quindi sono praticamente quintuplicate perchè, mentre per gli articoli 9 e 10 della legge n. 47 del 1975 si era già operato, con la legge 24 novembre 1981, n. 689, un raddoppio delle sanzioni, per quanto riguarda l'articolo 11 non era stata apportata alcuna modifica.

Concludo impegnandomi a riferire al Ministro le richieste che sono state avanzate e auspicando il voto favorevole della Commissione sul disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Ricordo che, secondo il suggerimento della 2ª Commissione, alla fine del primo comma dell'articolo 1 di questo disegno di legge dovrebbero essere soppresse le parole: « dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

C A M P A G N O L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, mentre a prima vista il suggerimento della 2ª Commissione si potrebbe giustificare per il fatto che le funzioni di cui all'articolo 10 sono raddoppiate e quelle di cui all'articolo 11 della legge n. 47 sono quintuplicate, se noi togliamo le parole: « dopo aver considerato gli aumenti... », si raddoppiano i primi aumenti e non i secondi, quindi si raddoppia l'originale e non l'aumento già intervenuto: ossia non quadruplichiamo ma raddoppiamo semplicemente le sanzioni richiamate nell'articolo 10, mentre per l'articolo 11 le quintuplichiamo.

Bisogna lasciare il testo così com'è, perchè è questo lo spirito della norma, anche se probabilmente, dal punto di vista della tecnica legislativa, è stato espresso male. Ripeto, per quanto riguarda l'articolo 10 il raddoppio opera sugli aumenti previsti dalla legge n. 689 e non sulle sanzioni previste originariamente dalla legge n. 47. È necessario il riferimento altrimenti raddoppiamo solo la misura originale.

P I S T O L E S E . Il concetto però non è espresso bene con le parole: « dopo aver considerato gli aumenti... ».

B R U G G E R . Definiamo la cifra: è la cosa più semplice.

P R E S I D E N T E . Se si potesse prevedere direttamente la cifra, sarebbe meglio; trattandosi di diverse infrazioni, richiamate in diversi articoli, bisognerebbe elaborare un testo più complesso e più articolato. Potrebbe essere sufficiente parlare di raddoppio, ma il sistema a « scatola cinese » purtroppo è inevitabile.

C A M P A G N O L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Se prevedessimo il raddoppio, dovremmo richiamare la legge n. 689. Invece, io credo che sia meglio lasciare l'articolo così com'è, anche se dal punto di vista della tecnica legislativa è abbastanza complesso.

B R U G G E R . Ma non è possibile stabilire una cifra esatta o una cifra che vada da un minimo ad un massimo?

C A M P A G N O L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Questo è già previsto nella legge, ossia negli articoli richiamati.

B R U G G E R . Allora diciamo che quadruplichiamo il minimo e raddoppiamo il massimo.

C A M P A G N O L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Nella norma originale vi è già un minimo ed un massimo. Quindi parlare di raddoppio significa raddoppiare il minimo ed il massimo.

B R U G G E R . Non insisto. Tuttavia, se mi è concesso, raccomanderei, allorquando questo disegno di legge sarà pubblicizzato — e io spero che ciò si faccia — di scrivere in cartelli le cifre e non gli articoli cui si riferisce il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Anch'io vorrei fare questa raccomandazione, perchè mi rendo conto delle difficoltà che possono scaturire dal sistema a « scatola cinese ». Tuttavia, siccome il disegno di legge deve essere trasmesso alla Camera, vorrei che almeno nella illustrazione che farà il Governo si enunciassero chiaramente le cifre. In questo modo si avrebbe un elemento di chiarezza per rispondere alle esigenze cui faceva riferimento il senatore Brugger.

Un'ultima osservazione riguarda l'espressione « dopo aver considerato gli aumenti... ». Il termine « considerato » mi pare improprio e forse sarebbe preferibile dire: « dopo aver tenuto conto degli aumenti... ».

B R U G G E R . Potremmo dire: « compresi gli aumenti previsti... ».

P R E S I D E N T E . Tutto sommato, comunque, mi pare che convenga lasciare il testo così come è.

D I M A R I N O . Certamente non si può dire che questo disegno di legge sia un campione di chiarezza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, salvo quelle relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono altresì quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1° marzo 1975, n. 47.

B R U G G E R . Signor Presidente, nell'esprimere il voto favorevole, rinnovo le raccomandazioni già fatte, sollecitando una risposta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI